



Tribunale di Lecce

E

Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Lecce

ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

L'anno 2021, il giorno 24 marzo alle ore 9,30 nell'ufficio del Presidente del Tribunale di Lecce, alla presenza del Presidente dr. Roberto Tanisi, del Direttore UDEPE Lecce dr.ssa Paola Ruggeri, della dirigente del Tribunale dr.ssa Alessandra Scrimatore

Premesso

- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del d. lgs. 274/2000 e relative convenzioni;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione –nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p.- di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che a norma dell'art. 454 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del



lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co.3 c.p.);

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, il decreto ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1;
- che il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo;
- che l'Ente in premessa rientra tra quelli indicati dai D.M. citati presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

si stipula

il presente ACCORDO tra il Presidente del Tribunale di Lecce, dr. Roberto Tanisi e il Dirigente dell'UDEPE di Lecce, dr.ssa Paola Ruggeri, per il perseguimento degli obiettivi e col rispetto degli impegni di seguito indicati.

Art. 1 Attività da svolgere

Il Tribunale, civile e penale, e l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce sono disponibili a ricevere i soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità –quando i giorni di lavoro siano almeno 30- da svolgere presso i propri uffici in modo non retribuito. Nel contempo l'attività di LPU, diviene strumento di “restituzione del danno” alla collettività. Tali attività dovranno essere inerenti alla specifica competenza e professionalità del soggetto, e non riguarderanno in nessun caso i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria, né andranno a sostituire compiti degli operatori della giustizia.

Il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse al lavoro di pubblica utilità e presente presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace non può superare il numero di 12 unità giornaliere.

Le attività da espletare saranno di supporto a quelle del personale giudiziario, in particolare:

- sistemazione archivio
- movimentazione materiale librario, documenti, oggetti e fascicoli
- fotocopiatura/scannerizzazione di atti amministrativi
- fascicolazione di copie
- ritiro e consegna corrispondenza
- manutenzione dei locali (tinteggiatura muri e suppellettili, piccoli lavori di falegnameria, lavori idraulici)

Art. 2

Modalità di attivazione procedura

A richiesta dell'interessato il Presidente del Tribunale esprime la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando attestazione all'interessato, che ne informerà l'UDEPE Lecce.

Il Tribunale, ai fini della definizione del Programma di Trattamento, definisce un apposito Accordo individuale sottoscritto dal soggetto imputato e dal dirigente del Tribunale, nel quale si individueranno:

- il nominativo del responsabile/tutor del Programma
- il tipo di attività da svolgere tra quelle suindicate e la sede e l'ufficio presso cui queste dovranno svolgersi
- la durata del Programma
- l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale
- gli obblighi cui è tenuto il richiedente

Tale Accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UDEPE che valuterà altresì l'affidabilità del soggetto richiedente, l'opportunità e la fattibilità della effettuazione, per lo stesso del lavoro di pubblica utilità presso l'autorità giudiziaria, avendo cura di precisare nel programma, oltre alle ordinarie prescrizioni e quelle relative al lavoro di pubblica utilità, anche le caratteristiche e le modalità del percorso educativo e formativo; nel Programma sarà esplicitamente riportato l'impegno del richiedente –già indicato nell'accordo individuale- a non svolgere la prestazione nell'ufficio del giudice che ha in carico il proprio procedimento penale.

Art. 3

Modalità di svolgimento

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dal Programma di trattamento.

Il tribunale, in sede di esecuzione della messa alla prova, avrà cura di evitare che il richiedente svolga la prestazione di pubblica utilità nell'ufficio del giudice che cura il proprio procedimento penale, favorendo l'effettuazione del lavoro in altro settore, così da impedire ogni forma di possibile contatto.

Il dirigente UDEPE di Lecce, attraverso un proprio delegato, accompagneranno per la prima volta il soggetto ammesso alla prova presso il tribunale di Lecce, dove sarà affidato al Responsabile/Tutor del suo programma. Le successive volte il soggetto richiedente accederà direttamente all'ufficio giudiziario presso cui è stato assegnato; qui annoterà –sotto la responsabilità del tutor- le presenze in un apposito registro, che riporterà orario di accesso e

di uscita, nonché il lavoro di pubblica utilità svolto in quella giornata in base alle direttive impartitegli, trasmettendo periodicamente, e comunque a conclusione del periodo, all'UDEPE copia del registro, a mezzo PEC o PEO.

Art. 4 **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Tribunale di Lecce si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto da questo Accordo.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti unani o da ledere la dignità della persona.

Il tribunale di Lecce assicura il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ex d. lgs. 81/2008 e seguenti e di ogni misura precauzionale anti contagio da COVID-19.

Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto ad utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e al rispetto di ogni misura di prevenzione anti contagio. Di tali impegni viene fatta espressa menzione nell'accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.

Art. 5 **Assicurazione sociale**

Il Tribunale stipula, a favore del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, apposita Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 6 **Relazione sul lavoro svolto**

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività l'UDEPE, ricevuta la segnalazione dal Dirigente del Tribunale che vigila sulla esatta esecuzione dell'espletamento delle attività lavorative o dal soggetto stesso, provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

Per la necessaria comunicazione al giudice, ai fini della decisione ai sensi dell'art. 168 quater c.p., il Dirigente del Tribunale ha l'onere di informare l'UDEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell'ammesso alla prova (rifiuto di eseguire le disposizioni o il lavoro cui è stato destinato, assenze ingiustificate, ecc.).

Al termine del programma di lavoro previsto i Responsabili/Tutor del tribunale dovranno redigere apposita sintetica relazione sull'attività svolta, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall'ammesso alla prova, e che dovrà essere inviata all'UDEPE di Lecce, per la relativa trasmissione (comprensiva delle copie registro presenze) all'AG interessata.


Art. 7

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato salva diversa comunicazione da parte di una delle parti da trasmettere all'altra almeno due mesi prima della scadenza.

Il Presidente Tribunale di Lecce

Dott. Roberto Tanisi



Il Direttore UDEPE di Lecce

Dott.ssa Paola Ruggieri



Il Dirigente Tribunale di Lecce

Dott.ssa Alessandra Scrimatore

